

“I SERVIZI PUBBLICI LOCALI NEL D.L. SVILUPPO 2012” – Alceste SANTUARI

www.personaedanno.it



[Santuari Alceste](#)

Il Capo VI del d.l. Sviluppo, approvato nelle settimane scorse dal Governo Monti, rubricato “Misure per accelerare l’apertura dei servizi pubblici locali al mercato”, contiene l’art. 53, che introduce alcune disposizioni modificative del d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011 e successivamente modificato dal d.l. 1/2012, conv. in l. 27/2012.

In tempi molto ravvicinati, dunque il Governo novella (ancora una volta) la materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di rendere il comparto maggiormente competitivo. Di seguito, si riportano le previsioni di modifica dell’attuale assetto normativo in materia di spl di rilevanza economica.

1. Ambiti territoriali ed enti di governo

Come è noto, l’art. 3-bis, comma 1 del d.l. 138/2011 stabilisce che i servizi pubblici locali di rilevanza economica abbiano come territorio di riferimento bacini ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio. L’art. 53 introduce l’obbligo in capo a Regioni e Province autonome di definire “il perimetro” degli ambiti e bacini ottimali e di “istituire o designare gli enti di governo” degli stessi ambiti/bacini. Il Governo, quindi, si dice convinto non solo della necessità di definire aree di riferimento per lo svolgimento (efficace, efficiente, razionale ed economico) dei servizi a rete, ma è altresì convinto che a dette aree debbano corrispondere forme istituzionali adeguate e precise di governo del territorio. L’art. 53, al riguardo, introduce il comma 35-bis nell’art. 4, d.l. 138/2011, che dispone che le verifiche che si devono svolgere in ordine all’affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debbano avvenire “unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei” da parte “degli enti di governo” istituiti o designati come sopra individuato.

2. Parere dell’Antitrust

Avuto riguardo alla delibera che gli enti locali devono inviare al Garante, si ricorda che per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui sopra deve essere inviata all’Antitrust affinché si esprima sulla delibera medesima. L’art. 53 ora stabilisce che la delibera in argomento riguarda i casi in cui gli enti locali, sempre con popolazione superiore a 10.000 abitanti, debbano attribuire diritti di esclusiva per servizi il cui valore economico è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui. Si tratta della soglia che il d.l. 1/2012 ha individuato quale limite minimo per potersi avere il c.d. “in house providing”.

Si aggiunga che l’art. 53 sostituisce l’adozione previa del parere da parte dell’Antitrust con la

seguinte formulazione: “la delibera è trasmessa per un parere all’Autorità”. La novella contenuta nel d.l. Sviluppo 2012 sembra avere contemplato una osservazione che in sede di Conferenza Unificata era stata avanzata circa i tempi di approvazione della delibera medesima, la quale – per poter essere adottata – doveva attendere necessariamente (e obbligatoriamente) il parere dell’Antitrust, presso i cui uffici è indirizzato un numero estremamente significativo di pratiche.

L’art. 53 sostituisce, inoltre, l’obbligo in capo all’Antitrust di pronunciarsi in merito alla proposta di delibera sottoposta alla propria attenzione entro 60 giorni con l’espressione “può pronunciarsi” entro lo stesso periodo. La disposizione, pertanto, rende l’azione dell’Antitrust facoltativa, previsione resa viepiù rafforzata dalla successiva, che autorizza l’ente locale ad adottare la delibera quadro di sua competenza qualora il termine di 60 giorni sia decorso inutilmente (silenzio-assenso). (Nota bene: una posizione contraria, ossia che rafforza i poteri dell’Antitrust è contenuta nel parere del Consiglio di Stato dell’11 giugno 2012, n. 2805, commentato su questo sito al seguente link: http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=category&id=234&layout=blog&Itemid=486&contentid=39376).

Da ultimo, l’art. 53 dispone che l’ente competente potrà adottare la delibera quadro (prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi) entro novanta giorni dalla trasmissione del parere all’Autorità, previsione che sostituisce quella attuale “entro trenta giorni dal parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.